

**REGOLAMENTO PER L'ISCRIZIONE, LA CANCELLAZIONE E LA REVISIONE
DEL REGISTRO PROVINCIALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE**
APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO N. 106 DEL 02 LUGLIO 2003
MODIFICATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO N. 46 DEL 10 FEBBRAIO 2010

PREMESSA E DEFINIZIONI

Il presente Regolamento attua i commi 1 e 2 dell'Art. 6 della L.R. 09 Dicembre 2002, n° 34, di seguito chiamata Legge, recante "*Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della L.R. 7 marzo 1995 n° 10*", nonché le Direttive Regionali di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n° 910 del 26/05/03 così come modificata dalla Deliberazione della Giunta Regionale n.978 del 30/06/2008, contenente indirizzi in merito ai criteri minimi di uniformità delle procedure per l'iscrizione, la cancellazione e la revisione dei Registri provinciali e comunali delle associazioni di promozione sociale.

ART. 1 - SOGGETTI ISCRIVIBILI

I soggetti iscrivibili ai registri sono le associazioni di promozione sociale, dotate di autonomia sotto il profilo organizzativo, contabile, patrimoniale, processuale, ecc., che hanno sede legale ed operano nel territorio della Regione, salvo i soggetti esclusi ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge(1).

Sono considerate associazioni di promozione sociale i soggetti con le caratteristiche di cui agli artt. 2 e 3 della L.R. n. 34/2002, che devono sussistere sia formalmente che effettivamente. Più precisamente:

- **Forma giuridica:** associazioni riconosciute e non riconosciute dotate di autonomia organizzativa, gestionale e patrimoniale costituite con atto scritto e dotate di uno statuto che preveda espressamente i requisiti di cui all'art. 3 della L.R. n. 34/2002.

Ai fini dell'applicazione di questa direttiva, la scrittura privata, che deve riportare la data certa(2) di costituzione, è la forma minima del contratto di associazione (atto costitutivo e statuto). Ogni variazione statutaria deve avvenire almeno con la semplice forma scritta. Ciò può valere anche qualora l'originario statuto sia stato redatto nella forma solenne, in quanto la funzione propria della forma (per la validità, per la prova, per la pubblicità, ecc.) non trova in questo caso un'obbligatorietà in alcuna disposizione di legge(3). Ogni variazione statutaria deve essere comunicata all'Ente iscrivente entro 15 giorni dalla sua formalizzazione.

La mancata comunicazione di una variazione statutaria può comportare la cancellazione.

- **Fini dell'associazione:** perseguimento di finalità di utilità sociale indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, all'art. 2, comma 1 della L.R. n. 34/2002.

Il perseguimento di scopi lucrativi è assolutamente vietato anche nelle forme differite o indirette e assume una connotazione più ampia rispetto a quella tradizionale consistente nel divieto di

(1) Partiti politici, organizzazioni sindacali, associazioni di datori di lavoro, associazioni professionali e di categoria, associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati, circoli privati e le associazioni che pongono direttamente o indirettamente (ad es. mediante una quota associativa elevata) limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati, non strettamente funzionale al perseguimento de fine di p.s., associazioni che prevedono il diritto di trasferimento a qualsiasi titolo della quota associativa o che collegano in qualsiasi forma la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

(2) La "data certa" del contratto associativo (o di una sua variazione) può risultare dallo stesso (attribuita dai fondatori o da qualunque pubblico funzionario deputato a ciò) o da qualsiasi altro documento atto a provarla (es. la registrazione all'Ufficio del Registro).

(3) Si veda anche parere dell'Agenzia nazionale per le Onlus del 10/12/2007, prot. n. 245 – III/2.1.

ripartire gli utili tra i soci e nei conseguenti obblighi di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione nelle attività istituzionali e di devolvere il patrimonio residuo, in caso di scioglimento, a fini di utilità sociale.

- **Attività dell'associazione:** il perseguimento di finalità di promozione sociale deve essere realizzato attraverso un'attività tesa alla realizzazione di interessi a valenza collettiva, intesi come valori in cui si può identificare al tempo stesso tutta la collettività sociale ed ogni suo singolo componente.

L'attività deve essere svolta in modo continuativo⁽⁴⁾, rivolta agli associati e a terzi, svolta in modo prevalente in forma gratuita dagli associati. L'associazione può avvalersi, anche ricorrendo ai propri soci, di personale retribuito (autonomo o dipendente) in casi di "particolare necessità".

- **Statuto:**

deve prevedere espressamente i requisiti indicati all'articolo 3 della L.R. n. 34/2002. In particolare dalla normativa interna deve risultare la democraticità della struttura organizzativa dell'associazione.

A tal fine valgono i principi che seguono.

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico. Possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche, esclusivamente in considerazione di particolari situazioni oggettivamente funzionali allo scopo istituzionale, in numero minoritario all'interno del corpo assembleare e senza detenere posizioni di direzione nell'ambito dell'associazione.

L'organo che statutariamente rappresenta la base associativa è il soggetto sovrano in quanto esprime al tempo stesso la volontà dei soci e della stessa associazione. In esso ogni socio ha diritto al voto attivo e passivo e vale il principio maggioritario. Ad esso sono attribuite le decisioni più rilevanti quali deliberazione dei bilanci, programmazione delle attività, elezione delle cariche associative (con esclusione di meccanismi di cooptazione), modifiche statutarie, scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio residuo⁽⁵⁾.

Il numero degli aderenti alle associazioni iscrivibili non deve essere tale da creare coincidenza numerica tra la composizione dell'organo direttivo (comitato esecutivo o direttivo, consiglio di amministrazione, ecc.) e la composizione della base associativa (assemblea).

Se ciò si verificasse verrebbero di fatto vanificate in definitiva le esigenze di reciproco controllo nonché il principio di alterità degli organi, tenuto conto delle diverse e non sovrapponibili competenze che spettano all'uno o all'altro organo, tra cui, per l'assemblea, si ricorda in particolare, a titolo esemplificativo, il potere di nomina e revoca degli amministratori.

Le associazioni iscrivibili dovranno dunque avere una base associativa composta da un numero di aderenti sufficiente a garantire all'assemblea l'esercizio effettivo delle competenze specifiche, anche in riguardo ai poteri esercitabili nei confronti dell'organo direttivo.

Data la natura delle associazioni di promozione sociale non sono ammessi organi direttivi di tipo monocratico.

⁽⁴⁾ Non sono quindi iscrivibili i comitati.

⁽⁵⁾ Valgono comunque le norme previste in materia dal codice civile.

Per quanto riguarda la democraticità dell'ordinamento interno va precisato che la deroga prevista dall'art. 3, comma 1, lett. f) della L.R. n. 34/2002 è consentita esclusivamente per le associazioni aventi rilevanza regionale di cui all'art. 4, comma 3 della stessa legge regionale.

La "democraticità dell'ordinamento interno" può essere verificata anche in base ai parametri definiti dalle disposizioni di cui al titolo II, capo II del codice civile che, pur se dettate per le persone giuridiche, sono applicabili anche alle associazioni non riconosciute.

In ragione di tale fonte normativa vanno richiamati principalmente, in sintesi non esaustiva, i seguenti elementi caratterizzanti un ordinamento democratico:

- remissione alla base associativa delle determinazioni di maggior rilievo per la vita dell'associazione: elezione degli amministratori, approvazione dei rendiconti, modifiche statutarie, scioglimento dell'associazione (da deliberarsi con il voto favorevole dei 3/4 dei soci⁽⁶⁾, etc.;
- applicazione del principio maggioritario;
- parità di diritti e doveri tra i soci;
- assenza di condizioni ostative al pieno esercizio dei diritti spettanti agli aderenti;
- riconoscimento alla base associativa del diritto di ottenere la convocazione delle assemblee.

ART. 2 - ISCRIZIONE

Nei registri provinciali sono iscrivibili le associazioni con le caratteristiche di cui all'art. 1 del presente regolamento ("soggetti iscrivibili")⁽⁷⁾, formalmente costituite, svolgenti attività effettiva da almeno un anno e non aventi rilevanza regionale ai sensi dei commi 3 e 4 della L.R. n. 34/2002, con sede legale ed operanti nel territorio provinciale.

La domanda, formulata secondo apposito Modello Regionale allegato e in regola secondo la normativa in materia di bollo, sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione deve essere presentata all'Amministrazione provinciale competente per territorio.

Copia della domanda va inoltrata anche al Comune sede legale dell'associazione per l'espressione del parere preventivo sull'iscrivibilità. Il parere del Comune è obbligatorio e deve essere espresso entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. Trascorso tale termine le Province possono prescindere dal parere.

I provvedimenti di iscrizione o di diniego adottati dalle Province in modo difforme dal parere espresso dal Comune devono essere a riguardo motivati

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- 1) normativa interna dell'associazione e precisamente:
 - 1a) per le associazioni giuridicamente riconosciute: copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente recante gli estremi del provvedimento di riconoscimento giuridico e di approvazione dello statuto vigente;

⁽⁶⁾ Qualora fosse accertata l'oggettiva impossibilità di ottenere il quorum dei $\frac{3}{4}$ è possibile provvedere a deliberare lo scioglimento con il voto favorevole di una maggioranza particolarmente qualificata dei soci. Se anche tale condizione non fosse oggettivamente realizzabile pare legittima la possibilità di ricorrere a procedure di tipo cautelativo, come, ad esempio, il deliberare lo scioglimento con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti in assemblea dopo l'aver accertato per tre convocazioni assembleari consecutive (fatto salvo il principio di cui all'art. 2369 del codice civile) il mancato raggiungimento del quorum dei $\frac{3}{4}$ o di una maggioranza qualificata.

⁽⁷⁾ Per l'iscrizione ai registri provinciali un'associazione, anche se si presenta quale sezione locale di associazione iscritta sul registro regionale o nazionale di cui alla legge 383/00, deve comunque presentare la domanda ed essere sottoposta all'istruttoria prevista dalla presente direttiva.

1b) per le associazioni costituite con atto notarile, copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente;

1c) per le associazioni costituite con scrittura privata, copia dell'atto costitutivo e dello statuto aventi data certa.

Le modifiche statutarie devono essere comunicate alla Provincia (a mano o tramite raccomandata a.r.) entro 15 giorni dalla formalizzazione.

Le sezioni locali di associazioni nazionali non costituite né con atto notarile né con scrittura privata e non dotate di proprio statuto, debbono inviare l'atto con cui l'organo competente dell'associazione nazionale di riferimento le ha costituite - o, in caso di impossibilità, attestazione dello stesso organo circa la loro esistenza -, copia dello statuto nazionale che ne preveda l'esistenza, l'autonomia e ne disciplini l'ordinamento e copia della scrittura privata con cui l'organo competente delle sezioni locali hanno adottato lo statuto nazionale come propria normativa interna.

Qualora dallo statuto nazionale non emerga espressamente e senza possibilità di dubbio l'autonomia delle sezioni locali, queste ultime debbono inviare dichiarazione dell'organo nazionale competente che attesti la loro autonomia nell'ambito dell'associazione nazionale.

2) elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche associative;

3) relazione dettagliata sull'attività svolta dall'associazione che evidenzi tra l'altro:

3a) i fini di promozione sociale dell'associazione e l'attività attraverso cui intende perseguirli;

3b) l'assenza di perseguimento di fini di lucro anche in forme indirette o differite;

3c) almeno un anno di attività effettiva;

4) copia di ricevuta di presentazione della domanda al Comune o dichiarazione attestante la data di presentazione.

Tutta la documentazione di cui sopra deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione; le dichiarazioni rese dal legale rappresentante si intendono effettuate ai sensi e con le responsabilità di cui al DPR n. 445/2000.

Il procedimento di iscrizione si conclude con atto del dirigente competente entro 60 giorni dal ricevimento della domanda salvo sospensione dei termini.

Ai fini dell'iscrizione nel registro la Provincia verifica il possesso dei requisiti di legge e può chiedere in merito pareri ed ulteriori dati conoscitivi agli enti locali e ad altre istituzioni.

I provvedimenti di diniego dovranno essere motivati.

Entro trenta giorni dall'assunzione la Provincia trasmette gli atti di iscrizione alle associazioni interessate, al Comune sede legale delle stesse e alla Regione.

A quest'ultima va trasmesso anche copia dell'istanza di cui al Modello Regionale allegato.

Avverso i provvedimenti di diniego di iscrizione sono ammessi i ricorsi di cui all'art. 6, comma 4 della L.R. n. 34/2002.

ART. 3 - CANCELLAZIONE

1. La cancellazione dal Registro Provinciale è disposta con Atto Dirigenziale motivato e comunicato, entro trenta giorni dall'assunzione, all'Associazione interessata, alla Regione e al Comune ove ha sede.

2. Cause della cancellazione sono:

- Richiesta della stessa associazione iscritta;

- Riscontro della perdita di uno o più requisiti essenziali all'iscrizione o di gravi disfunzioni nello svolgimento dell'attività o nell'utilizzo delle forme di sostegno e valorizzazione, previa diffida e concessione di un termine per il ripristino delle condizioni necessarie.
 - Mancata risposta alla richiesta di revisione, previa diffida;
 - Mancata comunicazione di variazione dell'atto costitutivo e/o dello statuto.
3. Avverso i provvedimenti di cancellazione sono esperibili i ricorsi di cui all'Art. 6 - Comma 4 della L.R. n. 34/2002.

ART. 4 - REVISIONE

1. Il Registro Provinciale è soggetto a revisione periodica al fine di verificare la permanenza dei requisiti di iscrizione.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'Art. 22 - Commi 1, 3 e 4 della L.R. n. 34/2002, la revisione viene svolta ogni tre anni a partire dall'anno 2006, con modalità che verranno disposte dalle competenti amministrazioni provinciali, che daranno comunicazione dell'esito alla Regione.

**ALLEGATO MODELLO
REGIONALE**

[FAC-SIMILE DI DOMANDA DA REDIGERSI IN CARTA BOLLATA O COMUNQUE REGOLARIZZATA MEDIANTE L'APPOSIZIONE DI MARCA DA BOLLO € 14,62]

- AL SIG. PRESIDENTE
PROVINCIA DI MODENA
AREA WELFARE
U.O. MONITORAGGIO E CONTROLLI
VIALE J. BAROZZI 340
41124 MODENA MO

- AL SIG. SINDACO
COMUNE DI _____

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____, Prov. _____ il _____ e residente a _____, Prov. _____, Cap. _____, Via _____ in qualità di legale rappresentante dell'Associazione (*esatta denominazione ed eventuale acronimo*) _____

CHIEDE

che la stessa sia iscritta nel Registro Provinciale delle Associazioni di Promozione Sociale ai sensi della Legge Regionale 09 Dicembre 2002, n. 34.

A tal fine allega alla presente istanza:

- a) copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto aventi data certa;
- b) Elenco nominativo delle persone che ricoprono le cariche associative datato e sottoscritto dal legale rappresentante;
- c) Relazione dettagliata sull'attività svolta dall'Associazione datata e sottoscritta dal legale rappresentante;
- d) Documentazione dell'organo centrale competente che attesti l'autonomia della sezione stessa nell'ambito dell'organizzazione regionale o statuto nazionale che dichiari tale autonomia (*solo per le sezioni locali di associazioni nazionali*);
- e) Elenco di tutte le Organizzazioni aderenti (*solo se il richiedente è un organismo di collegamento e coordinamento di altre Organizzazioni*);
- f) Attestazione o ricevuta della presentazione della copia della domanda al comune di residenza.

Valendosi delle disposizioni di cui all'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARA inoltre quanto segue:

- che l'Associazione (*denominazione estesa ed eventuale acronimo*) _____

_____, Codice Fiscale _____
ha sede legale a _____, Cap _____, Prov. _____, Via _____,
tel. _____/_____,
fax _____/_____, e-mail _____,
sito Internet _____

- che l'Associazione è stata formalmente costituita il _____;
- che l'Associazione è attiva dal (*anno*) _____;
- che ha la seguente natura giuridica:
 - Associazione con personalità giuridica |_ |
 - Associazione senza personalità giuridica |_ |
- che ha la seguente forma di costituzione:
 - Associazione costituita con scrittura privata |_ |
 - Associazione costituita con scrittura privata registrata |_ |
 - Associazione costituita con atto notarile |_ |
 - Sezione locale di Associazione naz.le/reg.le |_ |
(specificare quale) _____

Livello territoriale in cui l'associazione svolge la propria attività:

- Provinciale
- Comunale
- Altro
(specificare quale) _____

- Affiliazione _____

- che per fini istituzionali gestisce le seguenti strutture (*indicare numero e tipologia*)

- che svolge la seguente attività (*descrizione sintetica della/e attività*) _____

- che il totale degli aderenti all'Associazione è:
- persone fisiche n. _____
- enti privati n. _____
- enti pubblici n. _____

- che il totale degli aderenti che svolgono attività effettiva è n. _____

- che il totale dei lavoratori dipendenti è n. _____
▪ loro mansioni _____

Attesta infine, sotto la propria responsabilità, che tutto quanto dichiarato corrisponde al vero e che la norma statutaria allegata è quella vigente.

Per eventuali comunicazioni, potrà essere contattato/a (*indicare nominativo e recapito telefonico di un/una referente*) _____

Distinti saluti.

Si allega fotocopia documento di identità del dichiarante

N.B.: Nel caso la documentazione sia inviata per posta deve essere accompagnata dalla copia di un documento di identità personale in corso di validità del Presidente o legale rappresentante che firma la comunicazione.

Data _____

IL PRESIDENTE
(O LEGALE RAPPRESENTANTE)

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'Art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la Segreteria dell'Area Welfare (Sociale) della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente www.provincia.modena.it.